



COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

Determinazione n. 125 del 15.07.2025 (N. settoriale 46)

OGGETTO: SELEZIONE PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA LONG LIST AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI DI CAMPOMAGGIORE E CASTELMEZZANO. APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.

Settore: Area n. 1 Amministrativa Finanziaria

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quindici** del mese luglio, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Dott. RAGO SALVATORE, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visto l'art. 11 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2023, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 in data 17.01.2025, relativo alla nomina dei titolari di incarico di elevata qualificazione;

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998, recante disposizioni in materia di *“conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15.03.1997, n. 59”* che al Capo II del Titolo IV affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti nella materia dei servizi sociali;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 prevede, all'art. 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata e le forme di consultazione degli enti contraenti, nonché i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il D.Lgs. n. 267/2000 prevede, all'art. 30, comma 4, che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- la L. 328 del 08.11.2000, avente ad oggetto *“Il sistema integrato dei servizi sociali”*, individua gli Ambiti Sociali Territoriali quale dimensione territoriale ottimale per l'espletamento dei servizi sociali;
- il D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122 del 30.07.2010, all'art. 14, commi 27 e ss. indica che i Comuni di minori dimensioni devono gestire in forma associata le proprie funzioni fondamentali; tra di esse vi è la *“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”*;
- il D. Lgs. n. 147 del 15.09.2017, recante disposizioni in materia di *“Introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”*, che ha previsto la costituzione di ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche del lavoro;

Presto atto che:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto, con il medesimo D.Lgs. n. 147/2017, il rafforzamento dei servizi sociali in capo ai Comuni, individuando gli ambiti territoriali quali diretti interlocutori, e con l'introduzione del Reddito di Cittadinanza, di cui al D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con L. n. 26 del 28.03.2019, venivano posti in capo ai servizi sociali dell'ambito nuovi compiti per la gestione dei Patti d'inclusione sociale;
- il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il *“Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023”*, comprensivo del *“Piano Sociale Nazionale”* e del *“Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023”*, demandandone alle Regioni l'applicazione attraverso gli Atti di Programmazione locale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 *“Inclusione e coesione”* Componente 2 - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 che prevedono progettualità per l'implementazione di:
 - a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
 - b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
 - c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;
- la L. 234 del 30.12.2021, al comma 160, indica che *“al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le*

attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi [...]”;

Atteso che:

- il comune di Campomaggiore, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, mediante apposita Convenzione intercomunale, ha aderito alla gestione in forma associata delle FUNZIONI e dei SERVIZI socio-assistenziali tra i 20 Comuni dell’Ambito Socio-Territoriale n. 1 Alto Basento;
- nella citata convenzione sottoscritta tra i Comuni aderenti il Comune di Pietragalla è stato individuato Ente capofila, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’Ambito Socio-Territoriale n. 1 “*Alto Basento*” per la gestione associata dei Piani intercomunali e dei servizi sociali e socio-sanitari, pertanto, nel Modello organizzativo del Comune di Pietragalla, è stato costituito l’Ufficio di Piano a servizio dell’Ambito Socio-Territoriale n. 1 “*Alto Basento*”, la cui durata è pari a quella del Piano e conseguentemente è stato assunto con contratto a tempo determinato il personale dell’Ufficio di Piano;
- la Conferenza Istituzionale dell’Ambito Socio-Territoriale n. 1 “*Alto Basento*”, con Verbale n. 6 del 21.09.2023 stabiliva di avviare la procedura di stabilizzazione del personale dell’Ufficio di Piano avente i requisiti di cui all’ art. 20, comma 1 del D.Lgs 75/2017 e con successiva deliberazione n. 3 in data 12.10.2023 approvava il fabbisogno del Personale dell’Ambito Socio-Territoriale n. 1 Alto Basento per l’anno 2023, prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato del personale mediante stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs n. 75/2017 di n. 9 unità di personale;
- con determinazione del Responsabile dell’Area n. 1 Affari Generali e Finanziari n. 171 del 28.11.2023, in esecuzione degli atti di programmazione sopra richiamati, è stata assunta dal Comune di Pietragalla in qualità di Comune capofila, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza 01.12.2023, la Dott.ssa Pamela Raschellà, inquadrata nell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, secondo il nuovo sistema di classificazione del CCNL del 16.11.2022, con Profilo professionale di Funzionario amministrativo – Assistente sociale;
- con verbale n. 1 in data 11.01.2024 la Conferenza Istituzionale dell’Ambito Socio-Territoriale n. 1 “*Alto Basento*” deliberava, per i comuni che risultano sprovvisti della figura dell’assistente sociale, la possibilità di avvalersi del personale stabilizzato, sulla base di autonome valutazioni, e richiedere al Comune di Pietragalla, quale capofila dell’Ambito, lo scavalco condiviso, ai sensi dell’art.23 del CCNL 22-11-2022, degli Assistenti sociali dell’Ufficio di Piano al fine di assicurare la gestione delle attività dell’ufficio del servizio sociale comunale e contestuale “*Assegno di Inclusione*”;
- la Dott.ssa Pamela Raschellà comunicava le proprie dimissioni con decorrenza 01.07.2025;

Rilevato che l’Ambito Socio-Territoriale n. 1 “*Alto Basento*” non ha ancora avviato le procedure di selezione di personale del servizio socio-assistenziale, rendendo opportuno che gli Enti si attivino autonomamente, e nel modo più opportuno, per la prosecuzione e la continuità dei servizi socio-assistenziali professionali, ai sensi della L.R. 4/2007, per la parte che non può essere svolta né a valere sul PON Inclusione, né sul Fondo Povertà (es: relazioni Tribunale, ecc);

Ritenuto necessario individuare un esperto per l’espletamento dei servizi socio-assistenziali, in esecuzione alla Legge Regionale 19/05/1997 n. 25 e del Piano socio-assistenziale di cui alla delibera di C.R. n. 1280 del 22.12.1999;

Preso atto che i Comuni, in quanto titolari delle funzioni in materia di sistema integrato dei servizi socio-assistenziali, adottano sul piano territoriale, gli assetti organizzativi e gestionali più consoni e funzionali alla gestione della rete dei servizi, al rapporto con i cittadini sulla base del principio di sussidiarietà e alla gestione dei finanziamenti e della spesa in relazione ai principi contabili e amministrativi;

Vista la Legge Regionale di Basilicata n. 4 del 14.02.2007 “*Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza solidale*”, nonché le Linee guida approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 917 del 07.07.2015;

Accertata la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale

dell'ordinamento, nonché ai principi di buona e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 *“Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, che attribuisce ai dirigenti (Responsabili di Settore) tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa la direzione degli uffici e servizi secondo i criteri delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- il quinto comma dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 che stabilisce che il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
- il Capo II *“Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione”* e gli artt. 16-17-18-19-20-21 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 - 202;
- il Decreto Sindacale n. 9/2025 del 01.07.2025 di conferimento al sottoscritto - Dott. Salvatore Rago - dell'incarico di elevata qualificazione dell'Area n. 1 Amministrativa Finanziaria;

Visti:

- l'art. 3, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali godono, tra l'altro, di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono *“all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;
- l'art. 2, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici”*;
- altresì l'art. 5, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, secondo cui *“Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti alla gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”*;

Visto l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 il quale testualmente recita:

“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.”;

Atteso che questo Comune, data la carenza di personale, ravvisa la necessità di provvedere all'individuazione di una figura specifica di Assistente Sociale, al fine di potenziare i servizi socio-assistenziali dell'Ente e quindi garantire l'espletamento degli adempimenti sempre maggiori ed innovativi;

Evidenziato che:

- l'art. 3, comma 55, della legge 244/2007, dispone che l'affidamento da parte degli Enti locali di incarichi di studio, ricerca, consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera b) del D.lgs. 267/2000;
- con deliberazione n. 7 in data 03.01.2025 il Consiglio Comunale approvava il “Programma per il conferimento di incarichi professionali per attività di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni a soggetti estranei all'Amministrazione per il triennio 2025/2027.”;
- tale Programma include, tra gli incarichi di collaborazione autonoma in riferimento ai diversi settori di attività dell'Amministrazione che nel corso dell'anno solare 2025 potranno essere interessati dalla necessità di interventi esterni di professionalità, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii, anche “SERVIZI POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE”;

Dato atto che i fattori che giustificano il ricorso ad affidamenti di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza sono:

- impossibilità accertata di utilizzare personale in servizio presso l'Ente dopo aver effettuato una ricerca nella struttura organizzativa interna dei profili dichiarati in pianta organica;
- raggiungimento di obiettivi di particolare complessità e indispensabili per il conseguimento dei programmi dell'Amministrazione;

Constatato che:

- il personale in servizio presso l'Ente che attualmente si occupa di alcuni di questi adempimenti non risulta possedere tutte le competenze professionali necessarie per espletare le pratiche a regola d'arte, considerata anche l'alta professionalità richiesta dalle caratteristiche degli adempimenti ed il quadro normativo di riferimento che, essendo in continua evoluzione, richiede un aggiornamento continuo;
- il carico di lavoro che scaturisce dall'incarico risulta eccessivo per essere espletato dal personale in servizio, in relazione alla professionalità e tempo richiesto ed agli altri carichi di lavoro che scaturiscono da altre attività svolte e non conferibili all'esterno;

Ravvisata la necessità di individuare e reclutare la figura di n. 1 (uno) Assistente Sociale che presti la propria attività mediante incarico professionale – prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 ss. Cod. Civ., senza vincolo di subordinazione – da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Responsabile del Servizio competente per n. 6(sei) ore settimanali;

Evidenziato che l'incarico dovrà avere durata di n. 12 mesi e prorogabile per altri 12 mesi, decorrenti dalla stipula della prescritta convenzione, prorogabile solo in forma scritta qualora l'amministrazione lo ritenga di interesse pubblico e ove consentito dalle disposizioni normative in vigore al momento dell'eventuale proroga. È esclusa in ogni caso la proroga tacita dell'incarico;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Castelmezzano n. 8 del 30.06.2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Campomaggiore n. 9 in data 01.07.2025,
aventi ad oggetto *"CONVENZIONE AI SENSI ART. 30 TUEL PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI TRA I COMUNI DI CASTELMEZZANO E CAMPOMAGGIORE."*, mediante la quale si provvedeva a:

- stabilire di procedere all'individuazione di un esperto per l'espletamento dei servizi socio-assistenziali, in esecuzione alla Legge Regionale 19/05/1997 n. 25 e del Piano socioassistenziale di cui alla delibera di C.R. n. 1280 del 22.12.1999;
- approvare lo schema di accordo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 per la gestione in forma associata e coordinata tra i Comuni di Castelmezzano e Campomaggiore delle procedure di concorso/comparative relative all'assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno/ incarico professionale di lavoro autonomo ex art. 2222 del Codice civile, di un esperto per l'espletamento dei servizi socio-assistenziali;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale di Castelmezzano n. 62 in data 02.07.2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale di Campomaggiore n. 47 in data 04.07.2025, avente ad oggetto *"SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA LONG LIST A BENEFICIO DEI COMUNI DI CAMPOMAGGIORE E CASTELMEZZANO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ATTO DI INDIRIZZO."*, con le quali l'Organo esecutivo demandava ogni attività organizzativa e gestionale circa la procedura di selezione al Responsabile dell'Area n. 1 Amministrativa Finanziaria del Comune di Campomaggiore, Ente Capofila della Convenzione ex art. 30 TUEL, trasmettendo copia del presente provvedimento allo stesso affinché desse piena attuazione all'avvio della procedura di selezione per soli titoli e colloquio volta ad individuare e reclutare la figura di n. 1 (uno) Assistente Sociale che presti la propria attività mediante incarico professionale – prestazione di lavoro autonomo, di natura occasionale ai sensi dell'art. 2222 ss. Cod. Civ., senza vincolo di subordinazione per complessive n. 6 (sei) ore settimanali in ogni Comune;

Preso atto della deliberazione 11 dicembre 2024 n. 135/2024/INPR della Corte dei Conti – SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA – la quale ha fornito importanti precisazioni in merito alla distinzione tra appalto di servizi di tipo intellettuale e incarico professionale di consulenza, studio o ricerca, stabilendo quanto segue:

- il primo è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36/2023, mentre il secondo afferisce all'art. 7 c. 6 e seguenti del D. Lgs. n.165/2001;
- la norma di cui all'art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che il contratto che segue alla determinazione dirigenziale di incarico abbia la forma di un contratto di lavoro autonomo (o di opera intellettuale), in cui rilevano, per l'appunto, l'autonomia del prestatore d'opera e *l'intuitu personae*, con conseguente infungibilità della prestazione;
- nel contratto d'opera la prestazione richiesta può assumere tanto i connotati di un'obbligazione di mezzi, quanto i caratteri dell'obbligazione di risultato;
- nel contratto di appalto, l'esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.);
- nell'appalto, oggetto della prestazione non potrà mai essere un'obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato (Cfr. Consiglio di Stato, V^a sezione sent. n. 8/2009);
- il confine fra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto è individuabile in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale

- del soggetto esecutore del secondo;
- l'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore (cfr. Sez. Lombardia, delib. n. 178/2014);
 - resta sempre nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione la scelta tra incarico professionale di consulenza e appalto, ma tale scelta non dovrà essere elusiva degli intenti di riduzione di spesa perseguiti né della severa disciplina di cui all'art. 7, cc. 6 e 6-bis;
 - il mero *nomen iuris* utilizzato dall'ente conferente, non vale di per sé a ricomprendere nell'una o nell'altra categoria un determinato provvedimento, dovendo darsi prevalenza al comportamento complessivo delle parti e al concreto contenuto dell'atto;

Preso atto, inoltre, della Sentenza del Consiglio di Stato n. 02776/2025, la quale ha ribadito che:

- la categoria dei contratti "*estranei*" al Codice degli Appalti – D.Lgs. 36/2023 – non esiste, essendo contemplata soltanto quella dei contratti "*esclusi*" ossia quegli appalti pubblici tra cui anche i servizi legali che, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 36 del 2023, sono sottratti dagli obblighi di evidenza pubblica (affidamento mediante gara);
- l'obbligo di "*evidenza pubblica*" riguarda in ogni caso il procedimento da applicare per individuare il soggetto chiamato a contrarre con la PA. A tale ultimo fine, infatti, l'art. 3 dell'Allegato I.1. al decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede sia la procedura di evidenza pubblica, sia l'affidamento diretto. Entrambe le procedure sono poi dirette alla stipula finale di un contratto di "*appalto pubblico*", ossia quei "*contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi*" [art. 2, comma 1, lettera b), del citato Allegato I.1.];
- le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio (par. 2.4. "*I flussi finanziari soggetti a tracciabilità*");
- la suddetta "*esclusione*" riguarda tuttavia l'applicazione dagli obblighi di evidenza pubblica (ossia la gara per l'individuazione del soggetto che deve contrarre con la PA) ma non elide al tempo stesso la natura "*pubblica*" del contratto di appalto che deve essere concluso con un dato professionista. L'esclusione riguarda dunque la "*procedura di evidenza pubblica*" ma non anche la "*natura pubblica*" del contratto stipulato. Ciò in quanto non si deve confondere tipologia e natura dei contratti con la procedura di scelta del contraente;
- tale inquadramento concettuale è applicabile sia che si qualifichi tale contratto alla stregua di prestazione d'opera professionale, sia che lo si qualifichi come appalto di servizi;
- l'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023, stabilisce che i "*contratti esclusi*" di cui al comma 2 della medesima disposizione, qualora garantiscano un certo ritorno economico, siano affidati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso Codice;

Precisato che:

- mediante la presente determina a contrarre si intende stipulare un contratto d'opera, ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile, ove, il Professionista incaricato si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- tale incarico è motivato nel rispetto dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
- l'esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento del servizio descritto verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi propri necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.);
- oggetto della prestazione è un'obbligazione di risultato;

Rilevato, quindi, che il presente incarico professionale configura un appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che:

- con la legge 21 aprile 2023 n. 49 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 104 del 5.5.2023) l'equo compenso per le prestazioni professionali dei liberi professionisti ha trovato una importante regolamentazione nel sistema giuridico italiano. L'art. 1 della nuova legge prevede che per "equo compenso" si debba intendere la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente dai decreti ministeriali;
- l'art. 1 della legge 21 aprile 2023 n. 49 definisce il concetto di equo compenso, specificando che per essere considerato "equo", il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri stabiliti per la determinazione dei compensi. Alla base della nuova normativa c'è il principio secondo cui la fissazione di tariffe minime o massime nello svolgimento delle libere professioni può essere ammessa solo nella misura in cui le stesse siano fondate su un motivo di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità. Ebbene, tra questi motivi di interesse generale può esservi quello di impedire che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire la qualità delle stesse, ossia che si realizzi una concorrenza che si traduca nell'offerta di prestazioni al ribasso con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti;
- l'obbligatorietà dei parametri ministeriali, in virtù della nuova normativa (cfr. art. 2 della legge n. 49/2023), si realizza quando i rapporti professionali, "aventi a oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del Codice civile, regolati da convenzioni aventi a oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro";
- inoltre, la menzionata obbligatorietà trova applicazione anche in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Dato atto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 20.12.2024 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2025-2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025-2027;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il Codice civile;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Vista la L. n. 328 del 08.11.2000;

Vista la L. Cost. n. 3 del 18.10.2001;

Vista la Legge Delega di contrasto alla povertà n.33 del 15.03.2017;

Visto il D. Lgs. n. 147 del 15.09.2017 di disciplina del Reddito d'Inclusione (REI);

Visto il D. L. n. 4 del 28.01.2019 così come convertito dalla con L. n. 26 del 28.03.2019;

Vista la Legge Regionale di Basilicata n. 4 del 14.02.2007 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza solidale", nonché le Linee guida approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 917 del 07.07.2015.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di approvare** l'avviso di selezione pubblica ed il contestuale modulo di domanda di partecipazione e schema di contratto (di cui agli allegati A, B e C) per l'affidamento di un incarico professionale di Assistente Sociale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali dei Comuni di Campomaggiore e Castelmezzano mediante incarico professionale – prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale ai sensi dell'art. 2222 ss. Cod. Civ. senza vincolo di subordinazione – allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di precisare** che si provvederà con separato atto alla nomina della Commissione esaminatrice e all'impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai suoi componenti;
3. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. **di dare atto** che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con la sottoscrizione da parte dello scrivente Responsabile dell'Area;
5. **di pubblicare** il presente avviso all'Albo Pretorio dell'Ente, sul Sito Istituzionale, sul portale del reclutamento inPA e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
6. **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, che il Responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Rago, dipendente di questo Ente;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Salvatore Rago

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'intervento.

Addì 15.07.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to RAGO SALVATORE

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Addì 15.07.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAGO SALVATORE

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 15.07.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Salvatore Rago

La presente determinazione è conforme all'originale.

Addì 15.07.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Salvatore Rago
